



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Linee-guida operative
del sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia
(art. 12 d.lgs. 23/11/2023, n. 182)

– Aggiornamento al 3 dicembre 2024 –

Sommario

1. Premessa	3
2. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust	4
3. Criteri generali di definizione ed aggiornamento delle linee guida	6
4. L'attività del responsabile del sistema di coordinamento.....	7
5. Gli accordi conclusi dal membro nazionale	8
5.1. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust ed il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo	8
5.2. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust e la Direzione Generale per la Cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia	8
5.3. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust ed il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.	9
5.4. I rapporti con il Procuratore europeo	9
6. Le attività del membro nazionale presso l'Eurojust.....	9
6.1. La cooperazione passiva	9
6.1.1. Rogatorie finalizzate alle notifiche di atti processuali ex art. 726 bis c.p.p.	9
6.1.2. Mandati di arresto europei.....	10
6.1.3. Esecuzione totale o parziale di OIE e rogatorie internazionali nei casi non urgenti	13
6.2. La cooperazione attiva	14
6.3. Le squadre investigative comuni	15
6.3.1. La partecipazione di Eurojust	15
6.3.2. Il parere del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo sulla costituzione delle squadre investigative comuni (d.l. n. 92/2024, conv. con l. n. 112/2024)	16
6.4. I poteri previsti dall'art. 9 d.lgs. n. 182/2023.....	18
6.5. La richiesta e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali (art. 10 d.lgs. n. 182/2023)	22
6.6. Il rapporto con gli uffici GIP distrettuali nel d.lgs. n. 203/2023.....	23
6.7. Accesso ad informazioni e banche dati	24
7. I rapporti tra la Rete Giudiziaria Europea e l'Eurojust.....	24

1. Premessa

Il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Il decreto legislativo all'art. 11 individua i corrispondenti nazionali dell'Eurojust come segue:

«1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo.

3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria».

All'art. 12 istituisce il sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 2018/1727, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto (comma 1), prevedendo altresì:

«2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'art. 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale».

Con ordine di servizio n. 4/2024 del 20 febbraio 2024, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha designato quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust gli scriventi Avvocati generali Renato Finocchi Gherzi e Pasquale Fimiani, dando atto per quest'ultimo anche del ruolo di corrispondente per gli affari di competenza del Procuratore europeo.

2. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust

L'art. 20 del Regolamento n. 2018/1727/UE così disciplina il sistema di coordinamento nazionale Eurojust:

«1. Ciascuno Stato membro nomina uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.

2. Tutti i corrispondenti nazionali nominati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2 bis. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Tale corrispondente nazionale in materia di terrorismo è un'autorità giudiziaria o altra autorità competente. Qualora l'ordinamento giuridico nazionale lo richieda, uno Stato membro può designare più di un'autorità nazionale competente come corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1. Esso è competente a raccogliere tali informazioni e a trasmetterle a Eurojust, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione, in particolare del diritto processuale penale nazionale e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

3. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

- a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust;*
- b) dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO;*
- c) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;*
- d) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;*
- e) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;*
- f) se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.*

4. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 3 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale, senza che ciò abbia un impatto significativo sull'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente regolamento.

5. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano nominati più corrispondenti,

uno di questi è responsabile del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

6. I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all'attività operativa e possono parteciparvi se necessario.

7. Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all'interno dello Stato membro, segnatamente:

a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

b) aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;

c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.

8. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

9. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la nomina dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro».

Nelle interlocuzioni con il Desk italiano si è concordato di interpretare l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 182/2023 e segnatamente la preposizione “tra” utilizzata nel predetto comma (*È istituito il sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto*), nel senso che tale preposizione l'aspetto dinamico del sistema quale fondato sull'interlocuzione e la collaborazione tra i tre soggetti che ne rappresentano i tre pilastri: i corrispondenti nazionali,

i punti di contatto ed il membro nazionale, ciascuno con una propria autonomia organizzativa, ma tutti convergenti verso l'unico obiettivo del coordinamento.

Il tutto appare in linea con il contenuto dell'art. 20 del Regolamento al quale il predetto art. 12 del decreto legislativo si riporta direttamente e segnatamente con il comma 6 del predetto art. 20 che, nell'affermare *"I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all'attività operativa e possono parteciparvi se necessario"*, vede il sistema di coordinamento quale un meccanismo di facilitazione e di supporto all'attività svolta dall'Agenzia siccome espressamente previsto dal successivo comma 7 che recita testualmente: "Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola lo svolgimento dei compiti di Eurojust all'interno dello Stato membro".

3. Criteri generali di definizione ed aggiornamento delle linee guida

Le linee guida rappresentano il risultato di una metodologia di consultazione tra il corrispondente nazionale della Procura generale presso la Corte di cassazione e tutti i soggetti istituzionalmente competenti per lo svolgimento di attività operative nell'ambito della cooperazione giudiziaria: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Procuratori generali presso le Corti di appello, Procuratori della Repubblica, Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia nonché i punti di contatto della Rete giudiziaria europea in materia penale, delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI (rete crimini di guerra), 2007/845/GAI (rete recupero proventi reato) e 2008/852/GAI (rete di punti di contatto contro la corruzione).

Le linee guida sono oggetto di continuo monitoraggio sull'attualità e necessità di adeguamento anche anticipatamente, se necessario, rispetto al previsto termine biennale.

Laddove l'Eurojust concluda accordi e protocolli operativi, essi vengono recepiti dalle linee guida che ne danno conto assicurandone l'inserimento in un quadro unitari e coerente.

Costituiscono oggetto delle linee guida anche i rapporti tra e la ripartizione delle competenze fra l'Eurojust e la Rete Giudiziaria Europea (EJN).

Tali aspetti sono ora approfonditi con l'inserimento del nuovo paragrafo 7 delle linee guida (*infra*). Essi potranno comunque essere ulteriormente chiariti nelle interlocuzioni all'interno del sistema di coordinamento nazionale.

4. L'attività del responsabile del sistema di coordinamento

Il sistema di coordinamento, sulla base di un costante flusso di informazioni con gli altri interlocutori, assicura un meccanismo di facilitazione e di supporto all'attività svolta dall'Agenzia e opera ai fini della miglior attuazione delle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 20 del Regolamento.

Riguardo al riferimento, contenuto in tale comma e nel successivo comma 8, al sistema automatico di gestione dei fascicoli, le informazioni assunte presso il Desk italiano sono nel senso della sua mancata attuazione, allo stato.

L'implementazione di tale sistema e la piena attuazione delle disposizioni del Regolamento al riguardo rappresentano un obiettivo delle attività del sistema di coordinamento.

Quanto al ruolo del responsabile del Sistema, egli:

- acquisisce dagli uffici di riferimento l'aggiornamento della rete dei punti di contatto e dell'elenco dei corrispondenti nazionali e ne cura la comunicazione all'ufficio italiano di Eurojust;
- provvede alla tenuta di un indirizzario di posta elettronica dedicato da parte delle diverse Procure nazionali (come già accade per taluni uffici di grandi dimensioni) in cui far confluire tutte le interlocuzioni che riguardano cooperazione internazionale;
- orienta l'intervento dei punti di contatto per assicurare un'armonizzazione delle procedure di cooperazione e dei contatti con l'ufficio italiano di Eurojust;
- cura che i punti di contatto operino per assicurare un'armonizzazione delle procedure di cooperazione e dei contatti con l'ufficio italiano di Eurojust;
- svolge un'attività di monitoraggio, con cadenza semestrale, sulle casistiche e sul funzionamento delle procedure di cooperazione giudiziaria attiva e passiva;
- raccoglie segnalazioni di disfunzione nel sistema di scambio con l'ufficio italiano di Eurojust e prende iniziative volte ad assicurare la fluidità e la celerità dell'interlocuzione, eventualmente anche organizzando incontri con i singoli uffici interessati;
- convoca periodicamente, con cadenza semestrale, un tavolo di discussione con i soggetti istituzionalmente competenti per lo svolgimento di attività operative nell'ambito della cooperazione giudiziaria, sopra indicati;

- effettua una periodica ricognizione, con cadenza semestrale, delle migliori pratiche nello svolgimento delle attività di cooperazione giudiziaria;
- organizza, in modo sistematico, un archivio delle best practices da prendere come riferimento per favorire il raggiungimento dei risultati migliori nelle procedure di cooperazione giudiziaria.

5. Gli accordi conclusi dal membro nazionale

5.1. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust ed il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nomina un corrispondente nazionale per l'Eurojust ed uno specifico per il terrorismo (art. 11 d.lgs. n. 182/2023).

In data 14 maggio 2024, è stato designato quale unico corrispondente per entrambi i profili un sostituto Procuratore nazionale.

I rapporti con il membro nazionale presso l'Eurojust sono regolati da un protocollo dedicato, siglato il 26 marzo 2024, che si allega sub 1) alle presenti linee guida per formarne parte integrante.

Nel caso di modifiche ed integrazioni, sarà cura del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo informare il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per l'aggiornamento dell'allegato alle linee guida.

È rimessa alla collaborazione attuativa del Protocollo l'individuazione delle migliori prassi applicative degli articoli 9 e 10 del 10 d.lgs. n. 182/2023. In tale contesto, va dato conto dei criteri organizzativi relativi alla gestione dei flussi informativi con Eurojust adottati dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in data 9 luglio 2024 (allegato 2).

5.2. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust e la Direzione Generale per la Cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia

Questi rapporti sono disciplinati dalla nuova intesa operativa siglata il 4 luglio 2024 (allegato 3), che adegua quella precedente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 182/2023.

Le attività del Ministero sono descritte nella nota del capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia dell'8 aprile 2024 che si allega sub 4).

5.3. I rapporti tra il membro nazionale presso l'Eurojust ed il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Capo del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assegna un funzionario del Corpo di Polizia al Desk Italiano di Eurojust, quale esperto nazionale ai sensi dell'art. 66 del Regolamento 2018/1727.

I rapporti con il membro nazionale presso l'Eurojust sono regolati da un memorandum dedicato allo scambio di intese formative, informative, strategiche e operative che si allega alle presenti linee guida per formarne parte integrante (memorandum del 18 marzo 2024, che si allega sub 5).

5.4. I rapporti con il Procuratore europeo

La collaborazione con EPPO è regolata da un apposito accordo di lavoro (allegato 6). I PED nazionali possono rivolgersi ai corrispondenti Desk dell'Agenzia per chiedere assistenza e supporto nella collaborazione con i paesi UE non EPPO e con i paesi extra UE.

6. Le attività del membro nazionale presso l'Eurojust

Si riportano le informazioni acquisite presso il Desk italiano, rinviando per una completa descrizione delle attività che lo stesso svolge alle schede illustrative delle varie attività svolte (allegato 7).

6.1. La cooperazione passiva

Si riportano le informazioni ulteriori fornite dal Desk italiano per quanto riguarda la cooperazione passiva.

6.1.1. Rogatorie finalizzate alle notifiche di atti processuali ex art. 726 bis c.p.p.

Si tratta di una delle due competenze residue delle Procure circondariali previste dal codice di procedura.

Per tali notifiche, nei casi di urgenza (per la definizione di tale concetto, v. *infra*), il concerto del Procuratore competente potrebbe intendersi per implicito, fermo restando che l'attività svolta gli andrà evidentemente comunicata per opportuna conoscenza.

Quanto alle notifiche non urgenti di cui è opportuno che l'esecuzione venga coordinata da Eurojust (es. nel contesto dell'esecuzione congiunta di MAE, OIE, Certificati ex d.lgs. n. 302/2023, rogatorie), è stata evidenziata l'opportunità di prevedere una richiesta di nulla-osta, con meccanismo di silenzio assenso da consolidarsi in un numero comunque conciso di giorni lavorativi (v. *infra*).

Nelle interlocuzioni con il Desk italiano di Eurojust i suoi rappresentanti hanno evidenziato che, nel momento in cui tale ufficio si assume l'onere di curare le notifiche di cui al presente paragrafo per la concomitanza di altre attività di cooperazione, non appare necessario far intervenire nella relazione con il Procuratore circondariale il punto di contatto. Innanzitutto perché il concerto presuppone un'intesa o una conferma diretta. In secondo luogo perché si tratta spesso di attività che richiedono celerità esecutiva che può essere rallentata dall'intervento di un soggetto terzo chiamato a svolgere un'attività di mediazione tra autorità nazionali capaci di raggiungersi ed interloquire direttamente.

6.1.2. Mandati di arresto europeo

Il coinvolgimento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust viene in evidenza quando l'Italia sia interessata per l'esecuzione di MAE in una procedura di cooperazione plurilaterale che riguardi il nostro Paese per il fatto che la persona da arrestare vi risieda o vi si trovi occasionalmente e che quindi non abbia commesso l'attività per cui è arrestato nel nostro Paese.

In tale contesto, i nuovi poteri del membro nazionale sembrano poter consentire di realizzare una maggiore speditezza ed autonomia operativa con riguardo all'esecuzione di mandati di arresto europeo senza altre attività connesse (perquisizioni, sequestri probatori o preventivi, altre attività investigative ecc.)

In particolare, le attività di organizzazione dell'esecuzione (individuazione della Polizia giudiziaria, accertamenti per la localizzazione degli obiettivi, comunicazioni con il Ministero) potrebbero essere curate direttamente dall'ufficio nazionale di Eurojust.

Sotto il profilo operativo, si può fare riferimento alle buone prassi già di recente sperimentate dal Desk italiano con l'ufficio nazionale FAST di Sirene Italia (che si occupa di coordinare le ricerche di soggetti inseguiti da ordini di cattura internazionali), ovvero all'utilizzo del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, in esecuzione dell'accordo di recente stipulato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (allegato 4).

Con le prime linee guida si era osservato che l'ufficio nazionale di Eurojust potrebbe verificare tramite SDI la possibile pendenza di procedimenti che possano determinare il rifiuto facoltativo o la sospensione facoltativa della consegna (rispettivamente ex artt. 18 bis e 24 Legge n. 69/2005) e, ad avvenuto arresto, informare tempestivamente e direttamente, o tramite la polizia giudiziaria, i Procuratori competenti per i procedimenti pendenti rilevati, il PNA nei casi che potenzialmente rientrano nella sua competenza, nonché il Procuratore generale del luogo dove l'arresto è avvenuto.

Si era esclusa, trattandosi di mera attività organizzativa di un'esecuzione obbligatoria, la necessità previo di concerto.

In sede di osservazioni, un Procuratore della Repubblica ha posto la questione della possibile interferenza tra il procedimento di esecuzione del MAE e il procedimento penale pendente, riferendosi, a titolo di mero esempio, ad intercettazioni in corso nei confronti del soggetto colpito da MAE di estrema rilevanza per la individuazione dei suoi complici o per la ricostruzione di un nuovo fatto reato grave in corso di progettazione e realizzazione.

Ha quindi ritenuto opportuna l'attivazione sempre di una procedura di preventivo concerto con i Procuratori distrettuali competenti (o con il Procuratore Nazionale Antimafia, se interessato) e con il Procuratore generale, e non una mera comunicazione ad arresto già avvenuto, quando i danni per le indagini in corso nel procedimento pendente in Italia potrebbero essersi irrimediabilmente già realizzati.

L'occasione del concerto – ha osservato – darebbe la possibilità di confrontarsi, in concreto e sul caso specifico, sulle possibili interferenze tra i due procedimenti e quindi potrebbe essere quella la sede della soluzione preventiva dei possibili problemi da affrontare in fase esecutive. A tali osservazioni, sentito l'ufficio italiano dell'Agenzia, può risponderci distinguendo tra la fase che precede l'emissione del MAE e quella successiva.

Nella fase precedente, il coinvolgimento di Eurojust nell'esecuzione coordinata di MAE si giustifica nell'esigenza del coordinamento internazionale. Interviene quando l'ufficio è

coinvolto per l'esecuzione sincrona di più misure (investigative o cautelari di vario genere) in più Paesi.

Si tratta di attività che vengono preavvertite congruamente, anche perché richiedono una preliminare informazione e programmazione, e consentono proprio per questo all'ufficio italiano di Eurojust di svolgere preliminari e tempestive attività di accertamento (come minimo: verifiche nello SDI del coinvolgimento del soggetto in altre vicende investigative a livello di polizia, verifiche presso il D.A.P., ovvero, tramite la banca dati della PNA) e di informazione (ai sensi dell'At. 8 del Regolamento di Eurojust) delle Autorità giudiziarie potenzialmente coinvolte in indagini nazionali collegate.

In tali casi l'esigenza del coordinamento con le necessità delle autorità nazionali potenzialmente danneggiate dall'esecuzione di un futuro MAE possono essere adeguatamente prese in considerazione prima dell'emissione e trasmissione del MAE da parte dell'Autorità straniera in sede di coordinamento sovranazionale diretto da Eurojust.

Ed in tal senso si è da tempo orientata la prassi operativa dell'ufficio italiano dell'Agenzia.

Diverso è l'approccio quando il MAE sia stato già emesso e si debba eseguire.

Trattasi infatti di atto che deve essere "eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza" (art. 1, comma 3 bis, Legge n. 69/2005).

La sua esecuzione è doverosa e non negoziabile ed avviene, ai sensi della Decisione Quadro 2002/584/GAI, nei seguenti due modi alternativi:

- 1) *tramite trasmissione dell'Autorità che emette il MAE al Ministero della Giustizia che, quale Autorità Amministrativa, lo trasmette "senza indugio" all'autorità giudiziaria territorialmente competente (art. 4, comma 3, Legge n. 69 cit.). Il senza indugio diventa "senza ritardo" nell'art. 9 della legge del 2005. A sottolineare, anche in questo caso, l'urgenza della procedura dovuta alla doverosità dell'esecuzione. L'autorità competente è il Presidente della Corte di appello nel cui Distretto si trova la persona da arrestare. Il Presidente segue la procedura di cui all'art. 9 che prevede solo un avviso al Procuratore generale e l'adozione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, la cui esecuzione viene delegata alla Polizia Giudiziaria, ovviamente senza alcuna interlocuzione con altri uffici giudiziari, di primo o secondo grado. Pur essendo questa la procedura ordinaria, nella pratica della cooperazione in cui è coinvolta Eurojust si tratta dell'evenienza meno frequente. Di norma la modalità di esecuzione più*

frequente, sempre nelle indagini che richiedono un coordinamento internazionale è quella descritta sub 2);

- 2) *arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria*. Previsto dall'art. 11 della Legge n. 69/2005, conformemente a quanto statuito dalla Decisione Quadro, avviene sulla base dell'inserimento nel sistema di informazione di Schengen della notizia dell'emissione del mandato d'arresto. In questo caso la PG che riscontri l'esistenza della segnalazione in SIS procede senz'altro e senza ritardo all'esecuzione dell'arresto e alla messa a disposizione dell'arrestato al Presidente della Corte d'Appello.

Tutto il sistema si basa sul principio del mutuo riconoscimento e sulla doverosità dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari adottati nel contesto dell'unione.

D'altra parte, sia il rifiuto facoltativo della consegna, sia la sua sospensione, sono disposti dalla Corte di appello, nel contraddittorio delle parti interessate e dopo che il soggetto da consegnare è stato informato dell'esistenza della richiesta di arresto. Quindi il "previo concerto" sui tempi dell'esecuzione è del tutto impraticabile. La procedura MAE, se quest'ultimo è stato ricevuto e/o inserito in SIS, va eseguita.

6.1.3. Esecuzione totale o parziale di OIE e rogatorie internazionali nei casi non urgenti

Ricevuta la richiesta di assistenza straniera l'ufficio italiano di Eurojust può trovarsi nelle seguenti situazioni:

- 1) *la richiesta è immediatamente eseguibile tramite accesso alle banche dati nella disponibilità degli UPG di Polizia penitenziaria alle dirette ed esclusive dipendenze del Desk, ovvero tramite accesso ai pubblici registri e informazioni richiamati dall'art. 10 del Decreto Legislativo.*

Quanto alle attività non particolarmente urgenti, ma eseguibili tramite mero accesso a banche dati e pubblici registri, l'ufficio nazionale Eurojust potrebbe trasmettere la richiesta all'ufficio competente per l'iscrizione in AGI e proporsi per le attività di esecuzione, attendere l'espressione del concerto e procedere solo dopo di esso a quelle attività che non possono essere eseguite direttamente con le risorse a disposizione (nella sostanza: accessi a banche dati).

In caso di intervenuto concerto, l'ufficio nazionale eseguirebbe le attività richieste, le comunicherebbe all'AG straniera richiedente e all'Autorità giudiziaria nazionale per corredo atti e chiusura del fascicolo AGI.

2) La richiesta straniera si inquadra in un contesto complesso coinvolgente più Stati e quindi un coordinamento Eurojust (ad es. esecuzione congiunta di più misure in modo contestuale o comunque coordinato).

In tali casi l'esecuzione diretta da parte dell'ufficio nazionale di Eurojust e la direzione delle conseguenti attività sul piano nazionale possono più facilmente essere disimpegnate, in tutto o in parte, dai magistrati dell'ufficio nazionale di Eurojust, che a tale scopo trasmetterà la richiesta di assistenza e proporrà il concerto all'AG normativamente competente.

3) Richieste complesse per numero e tempi di definizione.

Con riferimento a tale categoria e alle esigenze di tempestività dell'AG richiedente, il concerto può avere ad oggetto anche l'esecuzione parziale e la trasmissione anticipata di atti relativi alla richiesta da parte dell'ufficio Nazionale di Eurojust, sempre previa iscrizione del fascicolo AGI, formazione del concerto e trasmissione degli atti esecutivi svolti da Eurojust anche all'AG richiesta per completamento del fascicolo AGI.

6.2. La cooperazione attiva

Si riportano le informazioni fornite dal Desk italiano per quanto riguarda la cooperazione attiva.

Spazi di intervento nella cooperazione attiva possono rinvenirsi in particolare su richiesta di uffici, quali ad esempio le Procure non distrettuali, per le quali l'esigenza di rivolgersi all'assistenza giudiziaria internazionale costituisce un'evenienza inconsueta.

Specie in presenza di fattispecie di cooperazione che presentano aspetti di complessità giuridica e di molteplicità degli interventi necessari, il concerto, richiesto o proposto dall'ufficio italiano di Eurojust, può intervenire già per l'individuazione degli strumenti di cooperazione più adatti, può estrinsecarsi nell'emissione della richiesta di assistenza oltre che nella partecipazione alla sua esecuzione.

In quest'ambito sembra opportuno il coinvolgimento formale dei magistrati dell'ufficio italiano di Eurojust già dall'inizio dell'investigazione sul fronte che riguarda la cooperazione internazionale, quando ritenuto utile.

6.3. Le squadre investigative comuni

6.3.1. La partecipazione di Eurojust

*Il considerando 15 del Regolamento prevede che **Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano dei necessari poteri operativi in relazione al rispettivo Stato membro e in conformità del diritto di tale Stato membro per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più coerente ed efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro e partecipare alle squadre investigative congiunte.***

Il concetto di partecipazione consiste non solo nel coordinamento e facilitazione degli altri membri delle SIC, ma anche nella effettiva possibilità di esercitare all'interno delle squadre gli stessi poteri giurisdizionali degli altri membri magistrati italiani della squadra consistenti nell'*emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca* dando così un senso al *partecipare* alle squadre investigative comuni, attività che è espressamente ritenuta sostanziarsi in qualcosa di diverso e necessariamente più ampio del mero contributo alla costituzione previsto dall'art. 8 del Regolamento e 9 del d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182, proprio perché collegata sistematicamente al riconoscimento dei poteri giurisdizionali, tanto nel considerando, quanto nelle previsioni di Regolamento e decreto legislativo.

Di conseguenza, i magistrati addetti all'ufficio nazionale presso Eurojust potranno essere inclusi tra i componenti della squadra investigativa comune e, di concerto con le proprie Autorità nazionali, potranno *emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca* richiesta od autorizzata dalle controparti straniere della squadra.

In sede di osservazioni si è paventato il rischio che la partecipazione diretta alle SIC - implicando un maggior coinvolgimento rispetto al mero contributo alla loro costituzione ed alla partecipazione esclusiva dei magistrati e degli ufficiali di PG alle attività oggetto della assistenza reciproca – possa comportare per gli uffici nazionali competenti una sostanziale esclusione dalla complessiva programmazione ed esecuzione di parte delle attività oggetto di SIC.

Per evitare questo rischio, si auspica, in caso di inclusione di magistrati di Eurojust tra i componenti della SIC, che il tutto passi anche attraverso un'attività non solo di mero concerto (come attualmente previsto), ma di maggiore e necessaria condivisione degli atti da curare (a firma congiunta) con i magistrati delle Procure territorialmente interessati, che si sono fatti promotori della SIC e che meglio conoscono le esigenze investigative complessive nascenti dal procedimento penale pendente nell'ambito del quale si è attivato il canale di cooperazione internazionale.

Questi timori possono essere fugati.

L'intervento del membro nazionale di Eurojust nelle attività operative di Eurojust trova la propria base giuridica nell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 182/2023. Il presupposto è il "concerto" con l'Autorità giudiziaria nazionale che partecipa alla squadra. Senza concerto non ha potere di fare nulla.

L'ambito oggettivo è quindi limitato all'emissione (ovviamente su input dell'Autorità nazionale che sa se e cosa chiedere) e all'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria.

Il membro nazionale, quindi, non può emettere alcun provvedimento d'iniziativa al di fuori di questi limitati e concordati contesti.

6.3.2. Il parere del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo sulla costituzione delle squadre investigative comuni (d.l. n. 92/2024, conv. con l. n. 112/2024)

In data 10 agosto 2024 è entrata in vigore la legge 8 agosto 2024 numero 112, che ha convertito con modifiche il D.L. 4 luglio 2024 n. 92.

In sede di conversione sono state apportate modifiche al d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 34 in materia di squadre investigative comuni, che si riverberano anche nell'atto costitutivo dell'accordo non sottoscritto a quella data e che impongono un passaggio ulteriore.

In particolare, il novellato art. 4, comma 2, del citato decreto Legislativo con il nuovo comma d-bis ora testualmente richiede di indicare nell'accordo costitutivo *“ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del Procuratore generale presso la Corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”*.

Per quanto concerne le SIC che siano previste operare in relazione a casi ex art. 371 bis c.p.p., che coinvolgano quindi le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, quest'ultimo ha emesso la Direttiva n. 2/2024 del 4 novembre 2024 (allegato 8) con la quale ha regolato l'applicazione della novella legislativa in sede di costituzione e rinnovo degli accordi costitutivi nell'esercizio di quella funzione di effettivo coordinamento che gli è attribuita dal complesso sistema normativo nazionale, evidentemente diversa, per ampiezza ed obiettivi, rispetto a quella attribuita alle Procure Generali.

Il contenuto della predetta Direttiva può essere preso in considerazione quale linea guida nelle ipotesi di Squadre Investigative Comuni da costituire nelle fattispecie di cui all'art. 371 bis c.p.p.

Quanto alle indagini non di competenza della DDA, occorre invece dettare linee guida per l'uniformità delle prassi operative nei quali il parere compete al Procuratore generale presso la Corte di appello.

Per procedere alla sottoscrizione di nuovi accordi, occorre menzionare l'intesa dell'ufficio che si appresta a concludere la squadra investigativa comune con eventuali altre Procure della Repubblica che conducano indagini collegate (se note al Procuratore della Repubblica che intende procedere ad un accordo SIC) ed in ogni caso l'espressione del parere del Procuratore generale presso la relativa Corte di appello.

Riguardo a tale parere, nel corso delle interlocuzioni tra questo ufficio ed il desk italiano di Eurojust, si è convenuto che per l'applicazione della norma in modo uniforme sarebbe opportuna l'adozione delle seguenti prassi operative.

L'ufficio che intende concludere la SIC dovrebbe informare immediatamente il corrispondente Procuratore generale presso la Corte di appello, il quale dovrebbe prima verificare se all'interno del Distretto si stiano svolgendo indagini che risultino avere un collegamento soggettivo od oggettivo tale da richiedere, a suo giudizio e sentiti gli uffici interessanti, la partecipazione alla SIC e, successivamente, emanare il prescritto parere indicando gli uffici eventualmente da coinvolgere e stimolandone l'espressione dell'intesa o meno.

Nell'ipotesi in cui il collegamento investigativo interessi uffici di Distretti diversi, il Procuratore della Repubblica interessato alla costituzione della SIC dovrebbe provvedere, nelle forme previste dall'art. 371 c.p.p., a coordinarsi con le altre Procure interessate dal

collegamento, verificando la loro intenzione ed interesse a partecipare alla costituenda squadra, ottenendone in caso affermativo la sola intesa.

A quel punto, gli uffici di Procura di altro Distretto che intendano essere coinvolti quali membri nella costituenda SIC, dovrebbero, prima della sottoscrizione dell'accordo, chiedere il parere ai Procuratori generali di riferimento.

Ai fini della soluzione di problematiche inerenti l'intesa e la composizione soggettiva della SIC, i Procuratori generali interessati dovrebbero organizzare apposite riunioni di coordinamento.

A fondamento del parere, comunque non vincolante, andrebbero prese in considerazione le esigenze del coordinamento con altri uffici interessati ad indagini collegate e la vantaggiosità della SIC ai fini della raccolta della prova in ambito internazionale e di una più proficua cooperazione giudiziaria internazionale.

Sulla base di una interpretazione letterale della norma di nuova introduzione, può ritenersi:

- che il parere del Procuratore generale può essere espresso con motivazione caratterizzata anche da estrema sintesi (opzione peraltro già riscontratasi nella pratica delle prime applicazioni della nuova disposizione normativa, non solo nei casi di competenza delle Procure generali, ma anche nelle ipotesi rimesse alla competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), nulla specificando la novella normativa circa l'estensione delle motivazioni da esprimere nel detto parere;
- che l'atto costitutivo della SIC può limitarsi a menzionare l'avvenuta formulazione del parere e la sua natura, favorevole o contraria.

Conclusa questa fase endoprocedimentale, a rilevanza meramente nazionale, il parere e l'indicazione di eventuali indagini collegate e dei relativi uffici da coinvolgere vanno trasmessi a cura del Procuratore generale, o degli uffici interessati alla squadra come membri della stessa, all'ufficio italiano di Eurojust al fine di consentirgli di menzionarlo nella predisposizione del testo dell'atto costitutivo della SIC.

6.4. I poteri previsti dall'art. 9 d.lgs. n. 182/2023

Con tale norma si attua il criterio della legge delega che richiedeva di «armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del Regolamento (UE) 2018/1727»).

Il legislatore delegante non ha inteso avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, par. 2, reg., di attribuire al membro nazionale poteri «ulteriori» rispetto a quelli previsti dal Regolamento medesimo, i quali ultimi debbono essere «conferiti» dagli Stati membri ai rispettivi membri nazionali.

Ed infatti, i primi tre commi riproducono, con lievi varianti lessicali, i paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento.

In particolare, il comma 1 attribuisce al membro nazionale il potere di:

- a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
- b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
- c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;
- d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

Il comma 2 prevede che il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, possa altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (che disciplina l'ordine europeo di indagine).

La norma non specifica le modalità di realizzazione del concerto per cui si ritiene possibile la forma libera, ma comunque documentata, al fine di evitare appesantimenti procedurali che il concerto è finalizzato invece a risolvere. Spetta all'autorità nazionale competente individuare la persona che dovrà esprimere il concerto, dovendosi ritenere che, in mancanza di specifica designazione, l'atto rientri nella competenza del capo dell'ufficio.

Parimenti il comma 2 non indica i tempi entro i quali la decisione sul concerto deve essere comunicata dall'autorità nazionale competente, mentre è prevista dal comma 3 la possibilità di azione del membro nazionale nei casi di urgenza (*“quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente”*).

Il silenzio della norma sui due punti (tempi per la risposta sulla richiesta di concerto e perimetro temporale dell'urgenza) lascia spazio a valutazioni elastiche, caso per caso, pur dovendosi osservare che:

- salvi impedimenti o ragioni particolari, i tempi per la risposta dovrebbero essere celeri e ragionevoli, specie nel caso di attività investigative di particolare importanza;
- i casi di attività compiute di urgenza in deroga alla procedura di concerto, già previsti nel Regolamento, risultano, nella pratica, essersi verificati molto raramente e non sono state rilevate criticità (ha riferito il Desk italiano, quale esempio, il caso di mandato d'arresto attivo laddove l'AG del luogo dell'arresto della persona da consegnare chieda informazioni sul contenuto del mandato o sulle condizioni di detenzione del luogo di consegna, a pena di scarcerazione).

Anche in relazione ai tempi ("quanto prima") di informazione all'AG competente delle misure adottate in via d'urgenza, il flusso informativo è veloce e fluido, per cui non appare necessaria una connotazione specifica dei tempi, dettati dalle contingenze e, pertanto, difficilmente prevedibili in astratto.

Nella prima versione delle linee guida si era indicato, quale generale criterio di riferimento per la individuazione, in concreto, dei tempi dettati dall'art. 9, commi 2 e 3, l'articolo 10 della Direttiva n. 2024/1260/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni) che prevede l'obbligo degli Stati membri di assicurare che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il più presto possibile, precisando che ciò va fatto " *in ogni caso entro i termini seguenti*:

- a) sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;*
- b) otto ore, per le richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all'articolo 6 che sono contenute in banche dati e registri a cui tali uffici per il recupero dei beni hanno accesso diretto;*
- c) tre giorni calendario, per le richieste urgenti riguardanti informazioni a cui tali uffici per il recupero dei beni non hanno accesso diretto".*

Si affermava che la scadenza di tali termini senza risposta sulla richiesta di concerto dovrebbe valere quale silenzio-assenso, considerata l'esigenza di certezza nei rapporti di cooperazione.

In sede di osservazioni si è osservato che tale scansione non tiene in debito conto né dei carichi di lavoro pendenti presso le Procure italiane, né della organizzazione della gestione degli affari urgenti, che specialmente nei giorni prefestivi e festivi, passa in capo al pubblico ministero di turno, il quale potrebbe avere notevoli difficoltà a gestire la richiesta di informazione in tempo così ristretti, soprattutto quando quelle richieste interferiscono su indagini articolate e complesse curate da altro collega dello stesso ufficio, di cui quel sostituto, P.M. di turno coinvolto per l'urgenza, sia pure con la possibilità di accesso diretto, potrebbe non conoscere adeguatamente tutta la rilevanza e le implicazioni, dirette e indirette, delle informazioni autorizzate anche solo per silenzio-assenso.

Si è quindi proposto l'ampliamento dei termini previsti dalla Direttiva n. 2024/1260/UE, con riferimento soprattutto ad un termine minimo di almeno quarantotto ore per la formazione del silenzio-assenso. Il tutto finalizzato ad un maggior contemperamento degli interessi delle Procure territoriali, senza ovviamente incidere sulla tempestività delle informazioni da fornire.

A tali osservazioni, sentito l'ufficio italiano di Eurojust, può risponderci come segue, tenendo presente che il riferimento alla tempistica della Direttiva confische è stato fatto a titolo meramente esemplificativo, quale conferma dell'esigenza di predeterminare dei tempi di riferimento nelle attività di cooperazione e di scambio di informazioni.

In primo luogo, va precisato che la questione di individuare un termine per il previo concerto (comma 2 dell'art. 9) e, in alternativa, criteri definatori della situazione di urgenza che abilita l'autonoma iniziativa di Eurojust (comma 3 dell'art. 9) non si pone per la cooperazione attiva. Non è infatti configurabile nella pratica una situazione in cui un intervento d'iniziativa in un procedimento nazionale (di cui ovviamente si deve essere a conoscenza) con un atto di cooperazione giudiziaria nell'interesse dello stesso procedimento si pone con un'urgenza tale da non consentire nemmeno un contatto telefonico col titolare del procedimento o comunque con un rappresentante dell'ufficio.

La questione si pone invece per la cooperazione passiva, in cui appare necessario evitare stasi od anche ingiustificati rallentamenti nell'attività investigativa.

Una volta che Eurojust abbia assolto all'onere di rappresentare alla Procura competente la necessità di compiere una delle attività di cui al comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. n. 182/2023, la

loro natura urgente o meno e, conseguentemente, il termine entro il quale esprimere il concerto dipendono dai tempi e dai modi delle attività di cooperazione da eseguire.

Se esse non possono essere eseguite utilmente oltre una certa data (si pensi ai casi tratti dalla pratica reale, delle consegne controllate, delle attività di pedinamento richieste ad horas, o degli atti di indagine riguardanti soggetti in mero transito per il territorio nazionale) è evidente che questa condiziona sia la natura di urgenza, che il termine necessariamente ristretto per esprimere il concerto.

Al di fuori di queste ipotesi e dei casi in cui Eurojust non rappresenti ragioni di particolare urgenza, i termini di sette e tre giorni indicati nella Direttiva confische, rispettivamente nei casi non urgenti ed urgenti, possono rappresentare un utile riferimento per esprimere il concerto, la cui mancanza, dopo la scadenza, può far presumere l'operatività del silenzio-assenso alla richiesta.

Va comunque precisato che nessuna sanzione processuale è prevista nel caso di attività compiuta da Eurojust in assenza delle condizioni richieste dall'art. 9, commi 2 e 3, trattandosi di norme che disciplinano il rapporto tra l'ufficio sovranazionale e quelli nazionali (per un caso analogo, in relazione ai rapporti tra Procura europea e Procura nazionale, cfr. Cass. pen., sez. III, n. 34411/del 2024, secondo cui non si pone una questione di nullità in relazione alla violazione delle regole di riparto di competenza tra i predetti due uffici).

6.5. La richiesta e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali (art. 10 d.lgs. n. 182/2023)

L'articolo 10, sotto la rubrica "*Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali*", aggiorna quanto già previsto dall'articolo 7 della legge n. 41 del 2005. Rispetto a quest'ultima, la disposizione si caratterizza, oltre che per talune modifiche lessicali e per l'inserimento di una clausola di salvezza degli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del Regolamento, per la (riafferma) equiparazione del membro nazionale al pubblico ministero in relazione alle richieste di accesso di cui alla lettera b), per la previsione del potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri

delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari. In accoglimento delle osservazioni in proposito formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, si è infatti attribuita al pubblico ministero la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Si è inoltre previsto che, in caso di dissenso del pubblico ministero, la decisione sia affidata al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione).

La soluzione è coerente con l'avvenuta assimilazione del membro nazionale al pubblico ministero.

Va precisato che le attività previste dall'art. 10 si possono eseguire al di fuori di qualunque forma di concerto, come si evince chiaramente dalla formulazione della norma.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle informazioni si è convenuto con il Desk italiano che è sufficiente la posta elettronica ordinaria istituzionale, escludendo quindi quella certificata che è un unicum italiano mentre gli indirizzi di posta istituzionali assicurano comunque un sufficiente livello di sicurezza.

6.6. Il rapporto con gli uffici GIP distrettuali nel d.lgs. n. 203/2023

Il d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca), all'art. 1, comma 4, individua il Giudice per le indagini preliminari distrettuale quale autorità di esecuzione in fase passiva e destinatario della richiesta da parte dell'AG straniera, prevedendo il parere del pubblico ministero che, verosimilmente, dovrebbe appuntarsi sulla sussistenza o meno di motivi di rifiuto o di non esecuzione (art. 19 del Regolamento).

Sarebbe opportuna, da parte degli uffici di Procura, la definizione di meccanismi di interlocuzione con gli uffici GIP competenti, se del caso stipulando specifici protocolli al riguardo.

6.7. Accesso ad informazioni e banche dati

Va preliminarmente richiamata l'attuale indisponibilità, per l'Italia, del sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 20 del Regolamento (*retro, par. 3*).

Il Desk italiano ha poi fornito l'elencazione delle banche dati, disponibili ed accessibili, in uso all'Eurojust allo stato attuale (allegato 9) unitamente alla illustrazione del funzionamento del registro europeo antiterrorismo, recentemente creato presso l'Eurojust (allegati 10/11). Per le linee guida emanate dalla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo per la compilazione del modello per l'alimentazione del Registro europeo antiterrorismo Eurojust cui fa riferimento l'art. 4 del protocollo siglato tra i due uffici il 26 marzo 2024, si rinvia all'allegato 12.

Quanto alle informazioni di cui alla lettera f) dell'art. 10 del d.lgs. n. 182/2023 (banche dati DNAT), si rinvia alla disciplina contenuta nel protocollo allegato sub 1.

7. I rapporti tra la Rete Giudiziaria Europea e l'Eurojust.

La Rete giudiziaria europea (RGE) ovvero European Judicial Network (EJN) è una rete di punti di contatto nazionali incaricati di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La RGE è stata istituita con l'Azione Comune 98/428 GAI del 29 giugno 1998 per adempiere alla raccomandazione n. 21 del Piano di Azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997.

Nel dicembre 2008 è entrata in vigore una nuova base giuridica, la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (di seguito "decisione RGE"), che ha rafforzato lo status giuridico della RGE, pur mantenendo lo spirito del 1998.

La RGE è composta da punti di contatto designati, per quanto riguarda l'Italia, dal Ministero della Giustizia.

Il ruolo principale dei punti di contatto RGE, definiti dalla decisione 2008/976/GAI come "intermediari attivi", è quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, in particolare nelle azioni volte a combattere le forme di criminalità grave.

Il loro compito è quello di supportare i contatti diretti tra le autorità competenti e a fornire informazioni giuridiche e pratiche necessarie per preparare una richiesta efficace di cooperazione giudiziaria o per migliorare la cooperazione giudiziaria in generale.

Inoltre, i punti di contatto RGE sono coinvolti e promuovono l'organizzazione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria.

Le fonti normative di tali figure e di tale funzione si rinvencono, oltre che nella menzionata Decisione 2008/976/GAI, nell'art. 4 del d.lgs. n. 29/2016 (l'Autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, e sia ignota l'Autorità competente da contattare, compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea), nell'art. 12 del d.lgs. n. 35/2016 (l'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea) e nell'art. 32 del d.lgs. n. 108/2017 (l'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'Autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della provenienza, anche mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea che può essere coinvolta nella individuazione dell'Autorità di esecuzione).

Tra i punti di contatto RGE, ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale, nel caso concreto un magistrato in servizio presso la DG Cooperazione Internazionale del Ministero della Giustizia, che svolge un ruolo di coordinamento della rete dei punti di contatto, costituita da magistrati in servizio presso le Procure generali e le Procure capoluogo di Distretto, e un corrispondente per la fornitura e l'aggiornamento dei servizi informativi sul sito web della RGE; ruolo quest'ultimo attualmente ricoperto dal magistrato di cui sopra ed altro, sempre della DG Cooperazione Internazionale.

In sintesi, lo spazio operativo della RGE, nell'architettura del sistema di supporto alla cooperazione all'interno dell'Unione Europea, è quello che, pur in materia di reati gravi, fuoriesce dall'ambito di competenza dell'Eurojust.

In particolare, possono essere trattate dalla RGE tutte le richieste di assistenza che non rientrano nel mandato di Eurojust, il cui scopo è quello di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e

dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni, (art. 2, comma 1, Regolamento di Eurojust).

Le competenze di Eurojust vengono pertanto in gioco per le forme gravi di criminalità ricadenti nelle 32 categorie di reati c.d. eurounitari di cui all'allegato I del suo Regolamento, i reati connessi e, facoltativamente, per altre forme di criminalità grave quando la fattispecie oggetto della richiesta di cooperazione interessante più paesi dell'Unione abbia carattere di transnazionalità, ovvero richieda un coordinamento tra più autorità giudiziarie di diversi paesi, anche al fine della costituzione e sostegno di indagini transfrontaliere, costituzione di squadre investigative comuni, prevenzione dei conflitti di giurisdizione.

Di conseguenza, possono essere devolute alla RGE le richieste di assistenza per la raccolta della prova in fase processuale (ad es. le videoconferenze), le attività di notifica di atti giudiziari, nonché tutte quelle attività di cooperazione, in genere solo unilaterale, nelle quali l'assistenza straniera è funzionale a raccogliere prove di reati che, ai sensi dell'art. 6 c.p., sono da considerarsi commessi nel territorio dello Stato e per i quali non si individui la commissione, in tutti o in parte, di reati su cui lo Stato estero richiesto possa essere evidentemente interessato ad esercitare la propria giurisdizione.

Quando le vicende di cooperazione non assumono tali caratteristiche, viene in rilievo la figura precipua di tali punti di contatto che svolgeranno autonomamente i loro compiti, peraltro cristallizzati come sopra, ferma restando la possibilità di ricorrere all'ufficio italiano di Eurojust in situazioni problematiche di difficile risoluzione, ovvero quando muti il quadro sulla cui base la RGE è individuabile come attore della cooperazione più adatto.

In una tale cornice, appare opportuno che venga svolta una adeguata informazione nei confronti in primo luogo dei predetti punti di contatto per consentire loro di essere consapevoli appieno delle loro funzioni e dei loro compiti, il che non sempre nella pratica accade, nonché nella diffusione fra i magistrati della consapevolezza della loro esistenza e della loro funzione. Nella pratica l'Eurojust viene ordinariamente compulsato dalle Autorità nazionali e dalle Autorità straniere al fine di provvedere alla trasmissione ed alla facilitazione di richieste di cooperazione anche, per quanto detto sopra, esulanti dal suo mandato.

A titolo esemplificativo ha fatto riferimento all'organizzazione delle videoconferenze per escussione di testimoni, imputati, ovvero per garantire la partecipazione al processo di

quest'ultimi, ove detenuti all'estero. Tale forma di assistenza costituisce una tipologia di attività di cui si fa prevalentemente carico Eurojust, pur non rientrando sempre le fattispecie oggetto di processo nel proprio mandato.

Analoga indicazione è stata fatta per le attività di mera notifica che vengono richieste all'Agenzia, ovvero la facilitazione di ordini europei d'indagine e lettere rogatorie in vicende che oggettivamente pur non rientrano nel mandato di Eurojust, quali le truffe semplici commesse con l'uso di strumenti informatici (ad esempio per gli affitti turistici e di breve termine) ovvero che mancano del requisito della transnazionalità (maltrattamenti, atti persecutori, e simili).

L'ufficio italiano di Eurojust ha riferito di non aver mai rifiutato tali richieste e di non averle mai dirottate all'EJN, ritenendo il proprio intervento comunque doveroso a vantaggio delle autorità italiane in casi di complessità oggettiva, situazioni di urgenza, e problemi di esecuzione sopravvenuti cui l'EJN non è in grado di offrire celeri soluzioni.

Tali richieste, tuttavia, determinano un notevole aggravio del carico di lavoro del Desk italiano (che riferisce di non potere allo stato sostenerlo a causa del grave sottodimensionamento) e dall'altro privano la rete giudiziaria europea delle sue funzioni e della possibilità di esercitare il suo mandato, con conseguenze non solo giuridiche ma anche di pratico impoverimento della figura e della impossibilità di accrescimento professionale ed esperienziale.

Su tali premesse ed anche al fine di integrare e rendere virtuosamente armonica l'operatività di questi strumenti atti a facilitare la cooperazione (Eurojust ed RGE), sarebbe utile che l'Eurojust e segnatamente il Desk italiano, laddove venga interessato da una richiesta sia attiva che passiva esulante dai suoi compiti come da regolamento, la prenda in ogni caso in carico (provvedendo, per i dati sensibili che ne richiedano la conservazione, secondo le regole del Regolamento mediante apertura di un caso) e la trasmetta al competente punto di contatto della RGE il quale provvederà alla trasmissione della relativa richiesta, nei casi passivi, all'ufficio giudiziario italiano competente, ovvero, nei casi attivi, al suo corrispondente punto di contatto straniero.

Il tutto sempre ponendo per conoscenza il corrispondente nazionale per la RGE.

Resta fermo che l'ufficio italiano di Eurojust potrà essere successivamente coinvolto laddove nella gestione dello stesso si palesino situazioni che coinvolgano i compiti dell'Agenzia,

ovvero emergano difficoltà nella esecuzione delle richieste che rendano utile l'intervento dell'Agenzia stessa.

Si è infine registrata la disponibilità del Desk italiano a supportare la rete EJM nazionale in attività di informazione e formazione sulle proprie competenze, strumenti e potenzialità.

L'Avvocato generale

Pasquale Fimiani



L'Avvocato generale

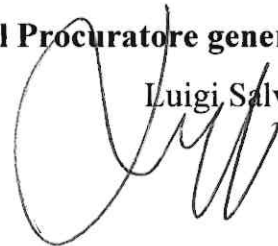
Renato Finocchi Ghersi



Visto

Il Procuratore generale

Luigi Salvato



Allegati

- 1) Protocollo d'intesa tra PNAAT ed ufficio italiano di Eurojust
- 2) Criteri organizzativi relativi alla gestione dei flussi informativi con Eurojust adottati dal PNAAT in data 9 luglio 2024
- 3) Intesa operativa Ministero della Giustizia - Eurojust
- 4) Nota di sintesi sulle attività svolte dal corrispondente nazionale presso il Ministero della Giustizia
- 5) Memorandum d'intesa con il DAP
- 6) Accordo di lavoro EPPO - Eurojust
- 7) Schede sulla cooperazione redatte dall'ufficio in occasione del ventennale di Eurojust
- 8) Direttiva del PNAAT in materia di costituzione di squadre investigative comuni ex l. 112/2024
- 9) Elenco delle banche dati in uso al Desk Italiano
- 10) Scheda stato attuale registro giudiziario antiterrorismo
- 11) Nota esplicativa sullo scambio informazioni nei casi di terrorismo
- 12) Linee guida DNAAT per la compilazione del modello per l'alimentazione del Registro europeo antiterrorismo Eurojust

